

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 giugno 1987.

Programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto-legge, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462, che prevede la definizione di un programma sistematico di interventi per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Considerata l'esigenza pregiudiziale di fornire a tal fine alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano le necessarie indicazioni atte ad assicurare un omogeneo e razionale esercizio dei compiti di controllo della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande nonché dell'entità dei fattori di inquinamento ambientale comunque rilevanti anche ai fini della contaminazione degli alimenti;

Ritenuto, altresì, necessario fornire allo stesso fine direttive specifiche di massima agli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agricoli;

Decretano:

Articolo unico

E approvato l'unito allegato recante il programma di cui alle premesse.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

ALLEGATO

Capitolo I

CRITERI GENERALI

Ai fini di stabilire un piano per la programmazione ed il coordinamento della vigilanza in materia di igiene degli alimenti e di

repressione delle sofisticazioni e delle frodi alimentari per l'anno successivo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti elementi informativi concernenti il censimento:

dei laboratori di analisi esistenti nel territorio regionale (laboratori chimici e medico-micrografici e loro sezioni staccate del servizio sanitario nazionale — laboratori zooprofilattici degli istituti zooprofilattici sperimentali — altri laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283);

degli uffici e del personale incaricato di effettuare ispezioni e prelievi di campioni degli alimenti e dei fattori ambientali inquinanti;

della esistenza e della consistenza delle imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande e della rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti nonché delle aziende che producono e commerciano materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, additivi chimici, antiparassitari agricoli, sostanze e prodotti chimici che possono essere utilizzati nel campo alimentare.

Tale censimento potrà essere effettuato anche sulla base delle autorizzazioni sanitarie aggiornate rilasciate o sulla base dei dati esistenti presso le camere di commercio.

Si terrà altresì in debito conto sia l'entità della popolazione esistente nell'interland di competenza, sia le sorgenti e l'incidenza dei fattori di inquinamento ambientale.

Capitolo II

ATTIVITÀ DEI LABORATORI DI ANALISI

Per i requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e qualificazione professionale del personale dei laboratori di analisi si dovrà tener conto di quanto fissato ai sensi del quarto comma dell'art. 16 della legge n. 462/1986, rapportato alle necessità locali, valutate in concreto alla luce dei parametri desumibili dal primo comma dello stesso articolo.

Per ciascun laboratorio dovrà, altresì, essere verificato se sulla base dei tempi tecnici necessari per eseguire le analisi routinarie con le attrezzature esistenti e con il personale in servizio venga in atto eseguito un numero congruo di analisi.

Nella prima attuazione, verrà tenuto anche presente, a titolo indicativo, per la valutazione del rendimento di tali strutture, la media delle analisi eseguite negli ultimi cinque anni in rapporto alla media di quelle eseguite nei cinque anni precedenti.

Ove necessario, sulla base dei dati cui è informata la programmazione e tenuto conto dell'ovvia esigenza di economicità di gestione potranno essere prescelti, a livello regionale o interregionale, uno o più laboratori da specializzare per l'esecuzione di analisi che richiedono attrezzature di peculiare complessità e di costi di gestione elevati nonché l'utilizzazione di personale particolarmente specializzato.

Potranno, inoltre, essere affidate ai suindicati laboratori specializzati anche le analisi sull'inquinamento ambientale di particolare specificità.

Capitolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Nell'ultimo trimestre di ciascun anno le autorità regionali competenti provvederanno alla stesura di un piano per la programmazione ed il coordinamento della vigilanza in materia di igiene degli alimenti e di inquinamento ambientale da valere per l'anno successivo, tenendo conto che tali operazioni dovranno risultare informate sia a criteri di prevenzione dei fenomeni di frodi e adulterazione, sia alla loro repressione.

Le regioni, sulla base delle strutture esistenti, prenderanno in considerazione la potenzialità operativa dei laboratori, per predisporre le analisi che sarà possibile eseguire nell'anno successivo. Nel calcolo generale verrà tenuto conto sia degli interventi analitici in campo alimentare che a livello di contaminazione ambientale.

Fissata la potenzialità di ciascun laboratorio per le analisi degli alimenti le autorità regionali programmeranno i controlli ordinari sulla base delle considerazioni più oltre riportate.

Saranno privilegiati i controlli sugli alimenti all'origine dei circuiti produttivi-commerciali, rapportandoli direttamente alla potenzialità degli stessi.

A tal proposito dovranno essere previsti controlli periodici ordinari presso tutte le industrie esistenti negli ambiti di competenza territoriale di ogni singola U.S.L.

I controlli all'origine presso gli stabilimenti di produzione permetteranno di ridurre i controlli nel circuito commerciale; questi ultimi potranno essere indirizzati prevalentemente alla controverifica e all'integrazione di quelli fatti all'origine, nonché a mettere in evidenza, al fine di eliminarle, le eventuali disfunzioni del sistema distributivo e del sistema di somministrazione.

Nell'ambito dei controlli da programmare nel circuito commerciale-distributivo sarà il caso di prevedere che un'aliquota degli stessi venga riservata al controllo di partite di prodotti alimentari di provenienza estera da effettuare presso i depositi all'ingrosso dove tali prodotti pervengono, tenuto conto dell'impossibilità, in linea di massima, di effettuare controlli diretti all'origine.

Per ciascun alimento verrà fissata l'entità dei prelievi annuali, tenuto conto dell'incidenza dell'alimento stesso nel sistema produttivo-commerciali delle zone che fanno capo a ciascun laboratorio di analisi.

Formeranno, altresì, oggetto di programmazione anche i controlli sui trattamenti degli animali con sostanze non consentite, sui residui di additivi e farmaci impiegati nell'alimentazione e nella terapia del bestiame le cui produzioni sono destinate all'alimentazione umana.

La potenzialità operativa di ciascun laboratorio dovrà essere utilizzata, per un'aliquota predeterminata, nell'esecuzione di analisi per i controlli ordinari; la restante parte sarà utilizzata per analisi riguardanti casi imprevisti, nonché per controlli conoscitivi disposti dal Ministero della sanità, dalle autorità sanitarie territoriali e per interventi della Magistratura.

Qualora gli interventi straordinari non coprissero l'aliquota a loro destinata i laboratori provvederanno ad utilizzare tale disponibilità maggiorando di pari entità le analisi ordinarie.

Per ciascun alimento saranno indicati i requisiti igienici, di qualità o in genere normativi che occorre controllare analiticamente.

Tutte le limitazioni prescritte per ciascun alimento formeranno oggetto di controllo, almeno nelle quantità minime prefissate, anche nei casi in cui non vi siano state richieste formali da parte della autorità di vigilanza.

Dovranno formare, altresì, oggetto dei controlli analitici, sempre nei limiti prefissati dal programma, anche le adulterazioni degli alimenti evidenziate in sede di vigilanza ovvero ipotizzabili o sospettabili in ciascuna zona, nonché quelle evidenziate sulla base dei dati che saranno acquisiti dal servizio informativo sanitario.

Qualora i referti analitici ottenuti possessero in evidenza una notevole incidenza di casi di adulterazione o di frodi, una volta superato il limite previsto nel «programma ordinario» i relativi controlli potranno essere continuati utilizzando l'aliquota degli accertamenti straordinari.

I dati relativi alle analisi saranno forniti al S.I.S. secondo le modalità espressamente previste nell'apposito atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 462/1986.

Vanno programmati, altresì, anche i controlli per i quali non è necessario procedere a successive analisi, quali ad esempio la verifica delle etichette, dei registri di carico e scarico, delle bollette di trasporto, delle fatture e di tutta la documentazione prevista dalle vigenti leggi anche per finalità diverse da quelle sanitarie, ma che possono essere utili per i controlli sugli alimenti.

Tenuto conto, pertanto, che sul piano generale tutti gli alimenti e prodotti di uso alimentare sono assoggettati a vigilanza e quindi deve essere programmato il controllo, si ritiene che ogni programmazione annuale dovrà individuare anche uno o più categorie merceologiche di alimenti o di prodotti di uso alimentare o di contaminanti da sottoporre a monitoraggio intensivo.

Per quanto riguarda la prima attuazione di tale monitoraggio mirato si suggerisce che la scelta delle categorie debba ricadere sui residui degli antiparassitari agricoli; sull'olio di oliva nei vari tipi classificati dalla legge, sul latte e suoi derivati.

Capitolo IV

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ISPettorato CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI AGRO-ALIMENTARI

Nel piano annuale di interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attività di controllo sia in quello relativo all'attività di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici, per meglio combattere le sofisticazioni alimentari, in base ad uniformi indirizzi.

A livello periferico, gli uffici per la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro-alimentari devono integrare ed aggiornare l'anagrafe di tutte le ditte che producono, detengono o commercializzano i prodotti oggetto di controllo.

A tal fine possono avvalersi anche dei dati che saranno rilevati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di quanto disposto nel capitolo I, mettendo a disposizione delle regioni e province autonome i dati anagrafici in loro possesso.

Gli uffici periferici devono, altresì:

programmare interventi in tutti i settori merceologici di tipo agroalimentare privilegiando gli aspetti economici e di frode, senza, peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario, quali sementi, concimi, antiparassitari, mangimi, etc., che possano incidere direttamente o indirettamente sull'alimentazione umana, sulla salute pubblica, nonché sull'inquinamento ambientale;

sottoporre tutte le ditte a controlli sistematici, intensificando l'attività di vigilanza specialmente in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale, periodo delle semine etc.).

Il piano di intervento deve prevedere altresì controlli incrociati, al fine di accertare la regolarità dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede un'apposita scaricabilità delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come, ad esempio, per gli oli, i formaggi, le conserve alimentari etc.;

instaurare rapporti di proficua collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;

indirizzare, in particolare, l'attività di analisi verso la ricerca di sostanze antifermentative non consentite, specie nei prodotti contenenti residui zuccherini (vini dolci o amabili), nonché alla qualificazione degli alcoli, in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.).

87A6128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1987.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;